Statuto

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1: Si è costituita con durata illimitata una associazione senza fini di lucro e con esclusione di ogni interesse ideologico, politico, professionale e commerciale, fra appassionati di storia, arte e cultura. La denominazione è **conTESTO** con sede a Macerata.

SCOPI

Art. 2: Gli scopi che l'associazione si prefigge sono:

- Valorizzare le forme del pensiero attraverso la libera circolazione delle idee e la diffusione della letteratura, della filosofia, della storia, della politica e delle arti in genere.
- Promuovere mostre, spettacoli, convegni, ricerche, pubblicazioni e quant'altro con la finalità di favorire la conoscenza della letteratura, della filosofia, delle dottrine politiche, della sociologia e della psicologia e delle arti in genere.

MEZZI

Art. 3: L'associazione trae i mezzi economici e patrimoniali per conseguire le proprie finalità da:

- le quote associative
- i contributi di enti pubblici e privati
- le eventuali donazioni
- i proventi da iniziative, stabili o occasionali

SOCI

Art. 4: L'associazione ha soci fondatori, ordinari, onorari, sostenitori e giovani. I soci possono essere sia singole persone che enti ed associazioni, che partecipano mediante il legale rappresentante o suo delegato; esso può essere sostituito con comunicazione scritta. Le ammissioni dei soci vengono deliberate dal consiglio direttivo, previa domanda scritta al presidente; il consiglio può chiedere tutte le garanzie necessarie e non ha l'obbligo di motivare il proprio giudizio, che rimane insindacabile.

Art. 5 Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'associazione. I soci ordinari e sostenitori; possono essere persone fisiche, enti ed aziende. Sono soci onorari coloro che si siano distinti per particolari meriti a favore dell'associazione o che, per la loro rinomanza nel mondo della cultura, rechino prestigio alla stessa; essi vengono nominati dal consiglio direttivo su proposta del presidente. Sono soci giovani i minori di anni 18.

Art. 6: La quota associativa è determinata dal consiglio direttivo ogni anno. L'adesione ha la durata di un anno e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta dal socio, almeno un mese prima della scadenza.

Art. 7: La qualifica di socio si perde per recesso, decesso, morosità nel pagamento delle quote.

ORGANI

Art. 8: Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.9: L'assemblea dei soci.è costituita dai soci fondatori, ordinari, onorari e sostenitori. Hanno potere di voto i soci fondatori, ordinari e sostenitori. I soci onorari hanno potere consultivo. Ogni socio ammesso a votare può delegare, con atto scritto, un altro socio a votare in sua vece; ogni socio effettivo può portare non più di una delega.

Art. 10: L'assemblea dei soci è convocata dal presidente almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Compete all'assemblea l'elezione e la revoca del consiglio direttivo, la deliberazione sulle linee programmatiche, sul bilancio preventivo e consuntivo, sulle modifiche allo statuto, sullo scioglimento dell'associazione e su tutte le materie che il consiglio direttivo intenda sottoporre.

Art. 11: La convocazione avviene con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ai soci con almeno otto giorni di preavviso anche a mezzo fax o via e-mail. L'assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente.

Art. 12: L'assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia la percentuale di soci aventi diritto al voto presente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13: Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea dei soci e può variare da un minimo di due, fino a un massimo di otto membri. Almeno due membri del consiglio direttivo sono scelti tra i soci fondatori. Il consiglio è convocato, di norma, anche in via informale, una volta ogni tre mesi, dal presidente o su richiesta di almeno un componente. Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa anche il segretario/tesoriere per le funzioni che gli competono.

Art. 14: I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di mancata partecipazione di un membro a tre riunioni consecutive non giustificate, il consigliere decade dalla carica. Egli verrà sostituito cooptando nel consiglio direttivo uno o più nuovi membri che permangono in carica fino alla prima assemblea.

Art. 15: Il consiglio direttivo delibera alla presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri eletti. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti; in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Art. 16: Le funzioni del consiglio direttivo, che ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sono:

- eleggere al suo interno il presidente, il vice-presidente ed il segretario tesoriere
- stabilire le quote associative annue
- predisporre il bilancio
- deliberare l'assegnazione di speciali incarichi ai soci o se necessario a collaboratori esterni, e gli eventuali rimborsi spese
- studiare, raccogliere e presentare le proposte per lo sviluppo dell'associazione e decidere eventuali trasferimenti di sede
- formulare criteri e norme, redigere regolamenti e disporre atti per il migliore funzionamento delle attività sociali
- nominare i membri di un eventuale comitato scientifico composto da studiosi ed esperti

- attuare le direttive generali ed i programmi stabiliti dall'assemblea dei soci

PRESIDENTE

Art. 17: Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti con terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Art. 18: Le funzioni del presidente sono:

- coordina e dirige tutte le attività associative
- convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci e fissa gli ordini del giorno
- dispone per gli atti occorrenti all'espletamento della attività
- cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio e/o ne assume eventuali altri urgenti e utili, che dovranno essere comunicati al direttivo, alla prima riunione utile, per la ratifica

Art. 19: Il presidente è sostituito dal vice-presidente, nel caso di assenza o impedimento.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20: L'assemblea elegge tra i soci fino a tre revisori che durano in carica tre anni. I revisori hanno accesso alla contabilità ed ai documenti amministrativi dell'associazione ed esprimono il proprio parere motivato in merito al bilancio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 21: L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'assemblea ed approvato.

Art. 22: Il segretario/tesoriere redige i verbali e le deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo; ne cura la trascrizione e la conservazione; provvede agli atti amministrativi; controfirma i verbali e eventuali libri contabili sottoscritti dal presidente.

MODIFICA STATUTO

Art. 23: Le modificazioni del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea generale straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci in prima convocazione, e della maggioranza in seconda convocazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 24: L'Associazione si estinguerà se l'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari si ridurrà a meno di due. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina la destinazione dell'eventuale avanzo di liquidazione che dovrà essere comunque devoluto a scopi affini a quelli dell'associazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Sono soci fondatori dell'associazione i signori: